

MOBILITÀ Nell'articolato diritti riconosciuti anche ai componenti delle unioni civili

## Ricongiungimento nell'ambito

**I 6 punti spendibili non solo nel comune di residenza**

DI CARLO FORTE

**I** 6 punti ai fini dei trasferimenti, spettanti per il ricongiungimento al coniuge o al genitore o al figlio, saranno attribuiti non solo per il movimento nel comune di residenza del familiare ai cui si intende ricongiungersi, ma per tutte le scuole comprese nell'ambito che include tale comune. E saranno riconosciuti anche per il ricongiungimento alla parte contraente dell'unione civile. E' questa una delle novità più importanti concordata al tavolo negoziale dai rappresentanti dell'amministrazione scolastica e dei sindacati rappresentativi, Cgil, Cisl, Uil, Snals e **Gilda** in vista della conclusione del contratto sulla mobilità a domanda di quest'anno.

**L'inclusione della parte dell'unione civile**, quale avente titolo al punteggio di ricongiungimento, è l'effetto dell'articolo 1, comma 24, della legge 76/2016. Tale disposizione prevede espressamente, al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

**In pratica, dunque, più che di una pattuizione** volta a recepire le disposizioni di una legge, l'estensione espressa del punteggio di ricongiungimento alla parte dell'unione civile è un escamotage volto ad agevolare l'applicazione della legge 76. Legge che, per dispiegare effetti, non necessitava di un espresso riferimento nei contratti collettivi. Proprio perché il comma 2 dell'articolo

1 prevede espressamente le norme che contengono le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti estendano i loro effetti automaticamente anche alla parte dell'unione civile.

**La normativa utilizza quest'ultima** locuzione perché, a differenza del matrimonio (che non è un contratto) l'unione civile è un vero e proprio contratto che intercorre tra persone dello stesso sesso che decidano di vivere insieme e di regolarizzare la loro convivenza tramite un atto pubblico. La legge prevede che il contratto possa essere stipulato solo tra persone dello stesso sesso, con l'esclusione dei parenti stretti e, non prevedendo l'obbligo di fedeltà, può essere concluso anche tra soggetti che convivano in via meramente amicale e non necessariamente more uxorio.

**La possibilità di accedere al beneficio** anche in riferimento a mere diadi amicali e non necessariamente a coppie di fatto, potrebbe indurre ad un'ampia applicazione di questa soluzione negoziale. Che peraltro, adesso, offre benefici anche nell'ambito della mobilità. Non solo per quanto riguarda il mero punteggio di ricongiungimento, ma anche per quanto concerne le precedenti e le inamovibilità d'ufficio previste dalla legge 104 per il coniuge (e dunque, anche per la parte dell'unione civile) oppure per i permessi.

**Quanto all'attribuzione dei 6 punti**, con la cancellazione della fase comunale della mobilità, il beneficio sarà esteso a tutte le scuole dell'ambito che comprende il comune dove risiede il familiare o la parte dell'unione civile. Ciò determinerà nuovi scenari. In primo luogo, chi sceglierà di spostarsi da una scuola ad un'altra nell'ambito dello stesso comune non godrà più di una priorità rispetto a coloro che indicheranno le stesse scuole di preferenza ma titolari in altro comune. E una volta ottenuto il tra-

sferimento, non è detto che l'interessato possa andare a lavorare nella scuola di proprio interesse. Oltre alla cancellazione della fase comunale, il nuovo contratto prevede la cancellazione dei codici meccanografici delle scuole.

**Le preferenze, dunque, potranno** essere espresse solo in riferimento alle istituzioni scolastiche (istituti di istruzione superiore o istituti comprensivi). Pertanto, nel caso di istituzioni scolastiche articolate in più scuole, sarà il dirigente scolastico a disporre l'assegnazione del docente a una delle scuole di cui si compone l'istituzione scolastica. E ciò aumenterà la percentuale di incertezza. Resta da vedere se sarà possibile in qualche modo evitare almeno l'esposizione all'alea del cambio di comune in caso di accoglimento della domanda.

**Non sono rare, specie al Sud** e nelle aree interne, le istituzioni scolastiche che si articolano su più comuni. Pertanto, se non sarà più possibile indicare come preferenze i codici delle scuole, il rischio di ottenere l'accoglimento della domanda, ma di essere assegnati ad una scuola di altro comune sarà un elemento dirimente da considerare prima di presentare eventuali domande. Per limitare questo rischio, in sede di contrattazione, da parte sindacale è stata avanzata la proposta di demandare alla contrattazione di istituto il compito di definire i criteri di assegnazione dei docenti alle scuole, ampliando il raggio d'azione della materia deputata alla regolazione dell'assegnazione dei docenti ai plessi e alle sezioni staccate.

— © Riproduzione riservata —

Supplemento a cura  
di **ALESSANDRA RICCIARDI**  
aricciardi@class.it